



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento generale della Scuola Universitaria
Superiore IUSS

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Attività istituzionali, didattica e valutazione

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022;
- RICHIAMATE** le deliberazioni del 23 marzo u.s. e del 9 maggio u.s. del Senato accademico e del 25 marzo u.s. del Consiglio di Amministrazione;
- RICHIAMATO** il Decreto Rettorale d'urgenza n. 106 del 18 maggio 2022;
- VISTA** la comunicazione del Ministero dell'Università e Ricerca prot. 4800 del 18 luglio 2022 con cui si comunica l'assenza di osservazioni all'esito dell'istruttoria di cui all' art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

- 1 - è emanato il Regolamento generale della Scuola Universitaria Superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2 - il Presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento Generale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia emanato con D.R. n. 17/2019.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**

SOMMARIO

Art. 1 (Oggetto e definizioni).....	5
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 2 (Organizzazione).....	5
TITOLO I ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA.....	5
Art. 3 (Offerta didattica).....	5
Art. 4 (I titoli di studio).....	6
Art. 5 (Allievi e Studenti della Scuola).....	6
Art. 6 (Regolamenti delle attività formative).....	7
TITOLO II ORGANIZZAZIONE.....	7
CAPO I STRUTTURE ACCADEMICHE.....	7
Art. 7 (Istituzione di una Classe).....	7
Art. 8 (I Consigli di Classe: funzioni e competenze).....	7
Art. 9 (Composizione del Consiglio di Classe).....	8
Art. 10 (Il Preside: funzioni e competenze).....	8
Art. 11 (Elezione del Preside).....	9
Art. 12 (Il Vicepreside).....	9
Art. 13 (Centri di ricerca e Laboratori).....	9
CAPO II STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO.....	10
Art. 14 (Organizzazione amministrativa).....	10
CAPO III ORGANI DI GOVERNO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	10
Art. 15 (Attività degli Organi di Governo).....	10
Art. 16 (Piano di orientamento strategico).....	10
Art. 17 (Programma triennale).....	10
Art. 18 (Fonti interne).....	11
Art. 19 (Modalità di approvazione delle fonti interne).....	11
Sezione I IL RETTORE.....	12
Art. 20 (Funzioni e competenze del Rettore).....	12
Art. 21 (Elezioni del Rettore).....	12
Art. 22 (Prorettore vicario e delegati).....	12
Art. 23 (Sostituzione del Rettore).....	13

Sezione II IL SENATO ACCADEMICO.....	13
Art. 24 (Funzioni e competenze del Senato accademico)	13
Art. 25 (Elezione delle rappresentanze in Senato accademico).....	13
Art. 26 (Presidenza e segreteria del Senato accademico).....	14
Sezione III CONSIGLIO DIRETTIVO E DI SORVEGLIANZA	14
Art. 27 (Funzioni e competenze del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza).....	14
Sezione IV ALTRI ORGANI.....	14
Art. 28 (Il collegio dei Revisori - Funzioni e Competenze).....	14
Art. 29 (Nucleo di Valutazione).....	14
Art. 30 (Collegio di disciplina).....	15
Art. 31 (Advisory Board)	15
Art. 32 (Consiglio dei Collegi).....	15
Sezione V DIRETTORE GENERALE.....	16
Art. 33 (Il Direttore generale).....	16
CAPO IV ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE ACCADEMICHE: REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO.....	16
Art. 34 (Ambito di applicazione)	16
Art. 35 (Calendario delle sedute)	16
Art. 36 (Poteri del Presidente dell'organo).....	16
Art. 37 (Convocazione e ordine del giorno).....	17
Art. 38 (Validità e verbale delle sedute).....	17
Art. 39 (Deliberazioni).....	18
Art. 40 (Adozione di un Provvedimento d'urgenza)	18
Art. 41 (Modalità di voto).....	18
TITOLO III REGOLE ELETTORALI.....	18
Art. 42 (Principio generale).....	18
Art. 43 (Voto).....	19
Art. 44 (Quorum per la validità delle elezioni).....	19
Art. 45 (Mandato e sostituzioni).....	19
Art. 46 (Termini procedimenti elettorali)	19
Art. 47 (Norma generale di rinvio).....	20
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 48 (Approvazione ed entrata in vigore)	20

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento generale (“regolamento”), disciplina l’organizzazione generale, le modalità di elezione, di costituzione e di funzionamento degli Organi della Scuola Universitaria Superiore IUSS.
2. Il presente regolamento generale dà attuazione alle disposizioni statutarie ed è soggetto al controllo previsto dall’art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989 n. 168.
3. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per Ministero, il Ministero dell’Università e della Ricerca;
 - b) per Scuola, la Scuola Universitaria Superiore IUSS;
 - c) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - d) per allievi, gli allievi dei Corsi ordinari e gli allievi dei Corsi di dottorato di ricerca;
 - e) per studenti, gli studenti dei Corsi di laurea magistrale, dei Corsi di master e dei Corsi di alta formazione e formazione continua;
 - f) ove non diversamente specificato, per professori e ricercatori della Scuola si intendono i professori di ruolo e i ricercatori in servizio presso la Scuola, i professori a contratto e i professori e i ricercatori di altri atenei che svolgono attività didattica e di ricerca alla Scuola su convenzione stipulata ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - g) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalla Scuola al fine di assicurare la formazione culturale degli allievi/studenti in vista del raggiungimento degli obiettivi formativi (insegnamenti, attività didattiche integrative, seminari, esercitazioni ecc.);
 - h) per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale di un insegnamento, o di altra attività formativa, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 (Organizzazione)

1. La Scuola IUSS si articola in strutture accademiche denominate Classi.
2. La Scuola prevede inoltre centri di ricerca, laboratori e strutture amministrative e di supporto.
3. La Scuola può prevedere l’istituzione di una Scuola di dottorato.

TITOLO I

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Art. 3 (Offerta didattica)

1. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, la Scuola promuove ed organizza attività formative, che assicurino l’alta qualità degli studi, secondo le seguenti tipologie:

- a) Corsi ordinari per allieve e allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell'Università di Pavia e delle istituzioni universitarie convenzionate;
- b) Corsi di dottorato di ricerca.

2. La Scuola può inoltre attivare:

- a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- b) Master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie e collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti;
- c) altri corsi tra i quali corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti o altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. La Scuola determina il carattere residenziale richiesto per le proprie attività formative, secondo le finalità dettate dallo Statuto.

Art. 4 (I titoli di studio)

1. Per le attività formative di cui al precedente art. 3, la Scuola può rilasciare i seguenti titoli di studio:

- diploma di licenza;
- diploma di licenza triennale di primo livello;
- diploma di licenza biennale di secondo livello;
- diploma di dottorato di ricerca (Ph.D.);
- diploma di laurea magistrale congiunto;
- diploma di master di primo e di secondo livello;
- attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

2. I titoli di studio sono conferiti a seguito di una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi cui l'attività formativa stessa è finalizzata.

Art. 5 (Allievi e Studenti della Scuola)

1. Sono allievi della Scuola ai sensi dell'art. 27 dello Statuto:

- a. gli iscritti ai Corsi ordinari;
- b. gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca.

2. Sono studenti della Scuola:

- a. gli iscritti ai Corsi di laurea attivati dalla Scuola in convenzione con una o più istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 24 dello Statuto;

b. gli iscritti ai Master di primo e secondo livello, ad altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6 (Regolamenti delle attività formative)

1. In conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le attività formative della Scuola sono disciplinate dal Regolamento Didattico della Scuola e dai Regolamenti specifici approvati dal Senato accademico, previo parere dei Consigli di Classe.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

STRUTTURE ACCADEMICHE

Art. 7 (Istituzione di una Classe)

1. Il Senato accademico delibera in merito alla costituzione, modifica ed estinzione delle Strutture Accademiche.

2. Ogni Classe comprende uno o più ambiti di ricerca e formazione la cui interazione sia ritenuta scientificamente e didatticamente proficua e organizza e coordina le relative attività. Alla Classe afferiscono i professori e le professoresse ed i ricercatori e le ricercatrici che svolgono la loro attività negli ambiti di ricerca della Classe. Il limite numerico inferiore per la costituzione di una Classe è previsto in 10 professori di prima e seconda fascia, anche in convenzione, e ricercatori di tipo b.

Le Classi che per qualsivoglia motivo scendano al di sotto della soglia dei 10 afferenti verranno segnalate all'attenzione del Senato accademico per gli eventuali provvedimenti che l'Organo riterrà utile adottare.

Art. 8 (I Consigli di Classe: funzioni e competenze)

1. I Consigli di classe svolgono le funzioni ad essi riconosciute dall'art. 19 dello Statuto e dalle altre fonti interne della Scuola.

2. I Consigli di classe inoltre:

- a) esprimono parere sulle proposte di modifica delle fonti interne della Scuola, per quanto di competenza;
- b) presentano proposte e esprimono pareri su:
 - piano di orientamento strategico della Scuola;
 - documento di programmazione triennale.

c) approvano la partecipazione dei docenti al Collegio dei docenti di dottorati con sede amministrativa in altre Università.

3. I Consigli di Classe hanno inoltre funzioni consultive o propositive su:

- proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico;
- costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori.

Art. 9 (Composizione del Consiglio di Classe)

1. La composizione dei Consigli di Classe è disciplinata dall'art. 19 comma 3 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Classe si riunisce in composizione ristretta:

- ai docenti ordinari e associati e ricercatori tempo indeterminato e i ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010;
- ai docenti ordinari e associati per le proposte di chiamata di docenti di seconda fascia;
- ai soli docenti ordinari per le proposte di chiamata dei docenti di prima fascia. In questo caso, qualora il Preside della Classe non sia un professore ordinario, assumerà le sue funzioni il Decano della Classe.

3. L'elezione dei rappresentanti dei ricercatori, degli assegnisti e degli allievi è disciplinata dal Regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.

Art. 10 (Il Preside: funzioni e competenze)

1. Il Preside svolge le funzioni ad esso riconosciute dall'art. 18 dello Statuto e dalle altre fonti interne della Scuola.

2. Il Preside inoltre:

- a. propone al Consiglio di Classe la ripartizione interna delle risorse economiche e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
- b. verifica l'adempimento degli obblighi didattici da parte dei docenti;
- c. esprime parere al Rettore in merito alla concessione ai docenti ed ai ricercatori delle aspettative e dei congedi previsti;
- d. esprime parere al Rettore ai fini dell'autorizzazione per incarichi esterni;
- e. esercita il controllo delle attività, per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati e provvede alla tempestiva trasmissione dei dati e delle informazioni necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi di governo e di controllo della Scuola secondo le modalità stabilite dagli stessi;
- f. esercita ogni altra funzione prevista dalle fonti interne della Scuola.

3. I Presidi delle Classi propongono congiuntamente la composizione della commissione di concorso di ammissione ai Corsi ordinari per la nomina da parte del Rettore.

4. Il Preside della Classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche e di ricerca della Scuola.

Art. 11 (Elezione del Preside)

1. Il Preside è eletto a scrutinio segreto dal rispettivo Consiglio di classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia, con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

2. Il Preside è nominato con decreto del Rettore e dura in carica per un triennio accademico.

3. La seduta per l'elezione è convocata dal Decano dei professori di prima fascia almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato. Nella convocazione il Decano indica l'orario e l'elenco dell'elettorato attivo e passivo. Nella seduta si procede ad una discussione in merito alle disponibilità ed ai programmi; terminata la discussione si procede alle votazioni.

4. Le operazioni elettorali vengono svolte da una commissione di tre membri composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dai Consigli di Classe tra i loro componenti.

5. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno due terzi degli aventi diritto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età.

6. Sulla base dell'esito dello scrutinio, il Decano proclama i risultati della votazione.

7. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire, entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, al Rettore che deciderà sul punto.

Art. 12 (Il Vicepreside)

1. Il Vicepreside collabora con il Preside per la gestione della Classe e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o dimissioni anticipate.

2. Il Vicepreside è nominato dal Preside, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Preside, salvo diversa scadenza prevista nell'atto di nomina, che comunque non può andare oltre quella del Preside.

Art. 13 (Centri di ricerca e Laboratori)

1. Nell'ambito delle Classi, la Scuola attiva Centri di ricerca e laboratori, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione. Centri di ricerca e Laboratori sono la sede principale dell'attività scientifica della Scuola e possono essere attivati anche in collaborazione con altri enti di ricerca e alta formazione.

2. La costituzione di un Centro o di un Laboratorio è deliberata dal Senato accademico, sentito il competente Consiglio di Classe e sentito il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.

3. Il Direttore del Centro di ricerca o del Laboratorio è nominato dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Classe, tra i docenti della Scuola afferenti alla Classe.

4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

CAPO II

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO

Art. 14 (Organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione amministrativa, la definizione dei centri di gestione e di responsabilità e la determinazione del loro grado di autonomia sono disciplinati dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità e nel rispetto dei principi contabili di cui alla Legge 240/2010.

2. La struttura organizzativa della Scuola, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio Direttivo e di Sorveglianza su proposta del Direttore Generale, è rappresentata da un organigramma generale con i relativi rapporti gerarchici e funzionali.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 15 (Attività degli Organi di Governo)

1. L'attività degli organi di governo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Art. 16 (Piano di orientamento strategico)

1. A norma dell'art. 7 dello Statuto, la Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale. Di esso si deve tener conto nella predisposizione del Programma triennale.

2. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore, sentiti l'Advisory Board, i Consigli di Classe e il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.

Art. 17 (Programma triennale)

1. La Scuola fonda la sua gestione su un Programma triennale adottato ogni anno in attuazione del Piano di orientamento strategico.

2. Il Programma triennale è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore, sentiti i Consigli di Classe e previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio direttivo e di sorveglianza.
3. Al Senato accademico compete il monitoraggio dell'attuazione del Programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
4. Il Rettore, anche su proposta dei Consigli di Classe, può proporre al Senato accademico eventuali modifiche del Programma triennale.

Art. 18 (Fonti interne)

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dello Statuto, emana regolamenti, manuali e linee guida.
2. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono.
3. I manuali e le linee guida contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.

Art. 19 (Modalità di approvazione delle fonti interne)

1. I regolamenti della Scuola sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) dal Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, per quanto attiene al regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e per gli altri regolamenti di competenza indicati dallo Statuto;
 - b) dal Senato accademico, per quanto attiene al regolamento generale, al regolamento didattico, ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonché ad ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.
2. Il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, previo parere del Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore una volta esperita la procedura di cui all'art. 6, comma 9, Legge 168/1989.
3. I manuali e le linee guida sono approvati dal Senato accademico, fatta eccezione per quelli relativi ad aspetti economico-gestionali che sono approvati dal Consiglio direttivo e di sorveglianza, ed emanati con decreto rettorale o determina del Direttore generale secondo le rispettive competenze.
4. I manuali, le linee guida e le relative integrazioni e/o modifiche, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.
5. Le fonti approvate ai sensi dei commi precedenti sono pubblicate nell'Albo della Scuola.

Sezione I
IL RETTORE

Art. 20 (Funzioni e competenze del Rettore)

1. Il Rettore ha la legale rappresentanza della Scuola, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e quelle demandategli dalla legge e dalle altre fonti interne.

Art. 21 (Elezioni del Rettore)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto pubblicato all'Albo della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica.

2. Nel Regolamento elettorale della Scuola sono disciplinati:

- modi e tempi della convocazione del corpo elettorale;
- modi e tempi della designazione del corpo elettorale;
- quorum per la validità della votazione;
- le maggioranze necessarie per l'elezione;
- le incompatibilità e gli eventuali adempimenti successivi all'elezione.

3. L'elettorato attivo è composto come previsto dall'art. 9, comma 4, dello Statuto.

Art. 22 (Prorettore vicario e delegati)

1. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore, ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari in regime di tempo pieno, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o dimissioni anticipate.

2. L'incarico di Prorettore vicario è incompatibile con la carica di Preside di Classe.

3. Il Prorettore, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, dura in carica tre anni fatta salva la facoltà del Rettore di revocare l'incarico.

4. Il Rettore può inoltre nominare ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto uno o più Prorettori delegati.

5. Ciascun delegato espleta i compiti oggetto di delega di norma fino alla scadenza del mandato del Rettore, salvo diversa scadenza prevista nell'atto di nomina, che comunque non può andare oltre quella del Rettore. Con decreto rettorale la delega può essere revocata anticipatamente.

Art. 23 (Sostituzione del Rettore)

1. In caso di cessazione anticipata del mandato di Rettore per qualunque causa, il Decano dei professori ordinari con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice tempestivamente nuove elezioni da tenersi entro due mesi.
2. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Rettore le relative funzioni sono svolte dal Decano dei professori ordinari a tempo pieno.

Sezione II

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 24 (Funzioni e competenze del Senato accademico)

1. Il Senato accademico esercita le funzioni ad esso riconosciute dall'art. 10 dello Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola.
2. Il Senato inoltre:
 - approva il piano di orientamento strategico;
 - approva le proposte formulate dalle Classi in merito a istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente;
 - delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del Codice etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - approva l'istituzione di centri di ricerca su proposta della Classe di afferenza;
 - approva l'istituzione di laboratori su proposta della Classe di afferenza;
 - designa il Presidente del Comitato Unico di Garanzia;
 - esprime parere sull'approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - esprime parere sul conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - esprime parere in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo;
 - attiva e cura i processi di valutazione del personale docente e ricercatore secondo il disposto della normativa vigente;
 - esercita la potestà disciplinare nei confronti degli allievi;
 - si esprime sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Rettore.

Art. 25 (Elezione delle rappresentanze in Senato accademico)

1. Almeno trenta giorni della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, ovvero entro trenta giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, laddove non si renda possibile lo scorrimento della graduatoria, per mancanza di eletti, il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche.

2. Le elezioni sono disciplinate da apposito regolamento della Scuola.

Art. 26 (Presidenza e segreteria del Senato accademico)

1. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore della Scuola. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Senato accademico è presieduto dal Professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, più anziano in ruolo.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore generale o da suo delegato.

Sezione III

CONSIGLIO DIRETTIVO E DI SORVEGLIANZA

Art. 27 (Funzioni e competenze del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza)

1. Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza esercita le funzioni ad esso riconosciute dall'art. 11 dello Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola.
2. Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - esprimere parere sulle modifiche di Statuto;
 - deliberare, se richiesto dal Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;
 - definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo.

Sezione IV

ALTRI ORGANI

Art. 28 (Il collegio dei Revisori - Funzioni e Competenze)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso riconosciute dalla normativa vigente e dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola.
2. Il funzionamento del Collegio dei Revisori è disciplinato da apposito regolamento o linee guida approvato dal Consiglio Direttivo e di Sorveglianza.

Art. 29 (Nucleo di Valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione è composto secondo quanto disposto dall'13 dello Statuto.

2. Il Nucleo di valutazione è l'organo della Scuola che ha il compito di analizzare e verificare la qualità e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca e la valutazione delle relative strutture e del personale, verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento.

3. I membri vengono nominati dal Senato accademico.

4. Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

Art. 30 (Collegio di disciplina)

1. Il Collegio di disciplina è composto secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto.

2. Il Collegio di disciplina svolge l'attività di controllo disciplinare sui docenti e ricercatori ed opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

3. L'avvio del procedimento spetta al Rettore che lo esercita nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10 L. 240/2010 e successive modifiche.

Art. 31 (Advisory Board)

1. L'Advisory Board ("AB") è un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico della Scuola. In particolare svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilità di docenti e allievi/studenti

2. L'AB è composto e nominato in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto; i membri così designati scelgono al proprio interno il Presidente.

3. Il mandato dei membri dell'AB dura quattro anni.

4. L'AB presenta ogni anno al Rettore della Scuola, in funzione di Presidente del Senato accademico, una relazione sull'attività svolta.

Art. 32 (Consiglio dei Collegi)

1. Il Consiglio dei Collegi istituito ai sensi dell'art. 15 dello Statuto per realizzare un forte legame istituzionale tra la Scuola e i Collegi universitari, svolge funzioni consultive e propositive per il Senato accademico.

2. La composizione e le funzioni svolte dal Consiglio dei Collegi sono disciplinate dall'art. 15 dello Statuto.

Sezione V
DIRETTORE GENERALE

Art. 33 (Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale svolge le funzioni previste dall'art. 14 dello Statuto.
2. È responsabile della legittimità delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza per quanto di competenza, salvo che queste non siano adottate, contro suo parere motivato. A tal fine, egli è tenuto a formulare rilievi di legittimità in merito alle delibere che stanno per essere adottate e di cui sia a conoscenza.

CAPO IV

**ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE ACCADEMICHE:
REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO**

Art. 34 (Ambito di applicazione)

1. Salvo quanto previsto dai singoli regolamenti di funzionamento degli organi e dal Regolamento di funzionamento Organi della Scuola, il presente Capo si applica agli organi di governo, alle Commissioni e alle strutture accademiche della Scuola IUSS.

Art. 35 (Calendario delle sedute)

1. Gli Organi di governo, le Commissioni e le strutture accademiche si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario deliberato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento degli organi della Scuola o dal singolo regolamento specifico.
2. Gli Organi collegiali qui disciplinati possono essere convocati, in seduta straordinaria, quando:
 - a. il Presidente dell'organo coinvolto ritiene che circostanze urgenti e/o l'andamento della gestione della Scuola lo richiedano;
 - b. almeno un terzo dei componenti ne fanno motivata richiesta scritta al Presidente dell'organo.

Art. 36 (Poteri del Presidente dell'organo)

1. Il Presidente dell'organo:
 - a. convoca e presiede l'organo, fissando l'ordine del giorno della seduta;
 - b. riconosce la validità della seduta e la dichiara aperta, rinviandola in caso contrario;
 - c. con il consenso dei componenti, può ritirare all'inizio della seduta argomenti previsti all'ordine del giorno e può proporre di variarne l'ordine di trattazione;
 - d. può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano concordi i componenti presenti dell'organo;

- e. dirige e modera i lavori e dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli interessati siano intervenuti sull'argomento;
- f. pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
- g. firma il processo verbale insieme al segretario.

Art. 37 (Convocazione e ordine del giorno)

1. La convocazione indica il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
2. La proposta di uno o più punti da inserire all'ordine del giorno può essere avanzata da ciascuno dei componenti mediante richiesta fatta pervenire al Presidente dell'organo prima della seduta e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento.
3. Il Regolamento di funzionamento prevede le modalità di convocazione e di presentazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente dell'organo provvede, secondo l'ordine del giorno, a rendere note eventuali comunicazioni ai componenti sulle quali non si apre la discussione.

Art. 38 (Validità e verbale delle sedute)

1. Le sedute degli Organi possono svolgersi in modalità telematica secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ovvero in caso di sua assenza dalla sede, il luogo dove si trova il segretario.
2. Le sedute dell'organo sono riservate salvo che il Presidente disponga diversamente.
3. Le sedute dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi, tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
4. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.
5. Le modalità di redazione e approvazione del verbale della seduta sono disciplinati dal regolamento di funzionamento.
8. Le deliberazioni delle sedute sono pubbliche, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalla normativa vigente. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno ed all'esterno della Scuola.

Art. 39 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvi i casi per i quali la normativa nazionale, lo Statuto e i regolamenti della Scuola stabiliscano una maggioranza qualificata; esse sono immediatamente esecutive. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo. Gli astenuti sono considerati ai fini del numero legale.
2. Nel caso di un interesse privato, palese o dichiarato, il portatore dell'interesse non viene conteggiato per il raggiungimento del numero legale.
3. Ciascun componente può presentare emendamenti, mozioni e proposte alternative alle proposte di deliberazione presentate dal Presidente dell'organo. Può, altresì, chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni riguardanti l'argomento in discussione.
4. Nel caso di emendamenti su proposte di deliberazione la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e quindi sull'intero testo. Il Presidente dispone l'ordine degli emendamenti.

Art. 40 (Adozione di un Provvedimento d'urgenza)

1. In casi di particolare urgenza, laddove le circostanze contingenti non consentano lo svolgimento di una seduta ordinaria, neppure in modalità telematica, dell'organo di governo competente, il Presidente dell'organo collegiale, della Commissione o della Struttura Accademica, come previsto dall'art. 20, comma 2, lettera i) dello Statuto, provvede con proprio provvedimento d'urgenza, che sarà sottoposto per la ratifica nella seduta ordinaria immediatamente successiva dell'organo collegiale.

Art. 41 (Modalità di voto)

1. Le votazioni degli organi avvengono per alzata di mano, per appello nominale o tacitamente, salvo che uno dei presenti richieda che si proceda mediante votazione espressa.
2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le elezioni di persone, le elezioni mediante scheda nonché le altre deliberazioni per le quali la segretezza del voto venga richiesta dal Presidente dell'organo o dalla maggioranza dei presenti.

TITOLO III REGOLE ELETTORALI

Art. 42 (Principio generale)

1. Le operazioni elettorali indette all'interno della Scuola per l'elezione dei rappresentanti degli allievi nel Senato accademico, nei Consigli di Classe e nel Nucleo di Valutazione, nonché per l'elezione dei componenti elettivi del Senato Accademico del Collegio di disciplina e del Rettore sono disciplinate dal Regolamento elettorale della Scuola.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente è approvato dal Senato accademico.

Art. 43 (Voto)

1. Al fine di favorirne la massima partecipazione la Scuola può svolgere le elezioni tramite voto telematico che consente all'elettore di votare attraverso una postazione connessa in rete tramite un'apposita interfaccia web. Resta ferma la possibilità per la Scuola di svolgere le elezioni senza ricorrere alla modalità telematica. Il decreto di indizione delle elezioni o la convocazione dell'organo collegiale indicano le modalità di voto.
2. Le fasi e le regole del voto telematico sono contenute nel Regolamento elettorale approvato dal Senato accademico.
3. Le elezioni possono svolgersi in modalità non telematica mediante espressioni di voto rese su supporto cartaceo.

Art. 44 (Quorum per la validità delle elezioni)

1. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze elettive negli organi collegiali previsti dalle fonti interne della Scuola, ove non diversamente indicato nel presente regolamento o in altri regolamenti, sono valide se vi ha partecipato almeno un quinto degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale debbano essere eletti i rappresentanti appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma 1 deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.
3. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, il Rettore con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.

Art. 45 (Mandato e sostituzioni)

1. Salvo che non sia diversamente previsto gli eletti sono nominati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo della Scuola, e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o di qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza, sono indette elezioni suppletive e gli eletti restano in carica per lo scorcio di mandato.

Art. 46 (Termini procedimenti elettorali)

1. Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza, i termini previsti dal presente regolamento ad eccezione di quelli previsti in tema di reclami, possono essere ridotti con Decreto del Rettore.
2. Tutti i termini del presente regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente indicati come perentori.

Art. 47 (Norma generale di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette disposizioni o da regolamento della Scuola specifico si rinvia allo Statuto, alle norme dell'ordinamento universitario ed alla normativa nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono applicabili anche per il funzionamento di altri organi che non si sono dotati di autonoma regolamentazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 (Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni, approvato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola, una volta esperita la procedura prevista dall'art. 6, co 9, L. 168/1989.